



CAMERA DEI DEPUTATI

7^a Commissione

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

AUDIZIONE INFORMALE

nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti (atto n. 420)

14 luglio 2026

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio la Commissione per l'opportunità offerta all'Associazione Italiana Allevatori di intervenire nell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sulle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento.

L'Associazione Italiana Allevatori e la rete delle Associazioni regionali operano quotidianamente accanto alle imprese zootecniche italiane. Lo fanno attraverso l'assistenza tecnica, la raccolta e l'elaborazione dei dati, il miglioramento genetico, il controllo delle produzioni, il supporto al benessere animale e all'efficienza delle aziende.

Per questa ragione condividiamo pienamente l'obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali degli allevamenti. Vogliamo accompagnare gli allevatori verso una zootecnia sempre più efficiente, innovativa e sostenibile.

Tuttavia, la transizione ambientale può avere successo soltanto se produce **risultati reali nelle aziende**, non se si limita a generare nuovi procedimenti, nuovi portali, nuove consulenze obbligatorie, nuove tariffe e duplicazioni di controlli.

La nostra prima richiesta è quindi molto chiara: l'attuazione della direttiva non deve tradursi in **ulteriori costi e ulteriore burocrazia per gli allevatori**. Occorre applicare il principio "once only": il dato già disponibile presso una pubblica amministrazione o contenuto in una banca dati riconosciuta non deve essere nuovamente richiesto all'impresa.

È inoltre necessario mantenere una distinzione sostanziale tra un'attività industriale e un'attività zootecnica.

Non intendiamo negare che l'allevamento produca emissioni. Sarebbe una posizione tecnicamente debole e controproducente. Sosteniamo, invece, che le emissioni provenienti da cicli biologici e dalla gestione degli animali non possano essere disciplinate replicando automaticamente categorie, linguaggi e modelli autorizzativi concepiti per gli impianti industriali.

L'allevamento è legato alla terra, alle colture foraggere, alla gestione agronomica degli effluenti, alla stagionalità e alle caratteristiche produttive dei territori. È anche presidio delle aree rurali e interne, manutenzione del paesaggio, occupazione, sicurezza alimentare e continuità di filiere che rappresentano una parte essenziale del Made in Italy.

L'obiettivo ambientale deve pertanto essere perseguito secondo criteri di **proporzionalità, effettivo rischio, dimensione aziendale e specificità produttiva**, evitando di trasformare l'allevatore, per definizione, in un gestore di un'attività industriale inquinante.

Entrando nel merito del testo, segnaliamo innanzitutto una criticità nell'articolo 29-duodevices, relativo agli obblighi del gestore.

Il comma 4 fa riferimento alla gestione del letame, comprendendovi anche lo "spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione".

Questa formulazione deve essere corretta o, quanto meno, fortemente circoscritta.

L'allevatore, nella normale conduzione aziendale, non effettua uno spandimento di rifiuti. Effettua l'**utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento**, che costituiscono una risorsa fertilizzante e sono già disciplinati da una normativa specifica.

Lasciare immutata questa espressione rischia di generare un'associazione giuridica e comunicativa impropria tra effluente zootecnico e rifiuto, con possibili conseguenze interpretative, autorizzative e sanzionatorie.

Proponiamo pertanto che il testo faccia riferimento alla gestione degli effluenti di allevamento e dei materiali fertilizzanti prodotti dall'azienda, compresa la loro utilizzazione agronomica, precisando che la gestione di rifiuti o sottoprodotti di origine animale riguarda esclusivamente i casi espressamente previsti e autorizzati dalla normativa vigente.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 36, che introduce l'Allegato VIII-bis e definisce le soglie di applicazione per gli allevamenti di suini e pollame.

La parte A dell'Allegato deve restare pienamente coerente con l'Allegato della direttiva europea, evitando estensioni nazionali o interpretazioni più restrittive.

Chiediamo inoltre una disposizione esplicita di coordinamento con la direttiva Nitrati e con la disciplina delle zone vulnerabili.

Il criterio delle due UBA per ettaro previsto ai fini dell'esclusione da questa disciplina e il limite di apporto di azoto previsto dalla direttiva Nitrati sono parametri diversi, con finalità e modalità di calcolo differenti. La collocazione di un allevamento in zona vulnerabile non può quindi comportarne automaticamente l'assimilazione a un'installazione industriale né generare duplicazioni di obblighi, controlli e comunicazioni. Le zone vulnerabili sono già soggette a specifici programmi d'azione.

La terza osservazione riguarda la parte B dell'Allegato VIII-bis e i coefficienti di conversione in UBA.

Le categorie "suino" non rappresentano adeguatamente la realtà italiana del **suino pesante**, caratterizzato da cicli produttivi più lunghi, pesi iniziali e finali differenti (e.g. la fase di ingrasso del suino pesante inizia a 30kg, non a 20kg) e da uno stretto collegamento con le produzioni Dop della salumeria italiana.

Sappiamo che tali coefficienti discendono direttamente dall'Allegato europeo e che una modifica unilaterale in sede nazionale potrebbe essere contestabile. Proprio per questo chiediamo che il Governo promuova immediatamente, nell'ambito del negoziato europeo già aperto, il riconoscimento di una categoria specifica per il suino pesante italiano, supportata da una valutazione tecnica degli impatti sulle nostre filiere Dop.

Il recepimento nazionale non deve anticipare interpretazioni estensive né produrre un artificiale ampliamento della platea delle imprese coinvolte. È necessario verificare la capacità effettiva delle installazioni, evitare qualsiasi doppio conteggio e rappresentare correttamente le diverse categorie produttive.

Sul quadro europeo occorre infine fare chiarezza.

È in corso una proposta di semplificazione, il cosiddetto Omnibus VIII, che interessa anche la disciplina delle attività zootecniche e alcuni elementi dell'Allegato relativo a suini e pollame. Il suo esito non è ancora definitivo. Allo stesso tempo, il termine per il recepimento della direttiva è già decorso.

Non chiediamo quindi di ignorare un obbligo europeo. Chiediamo di **non irrigidirlo oltre quanto necessario**.

Lo stesso schema prevede che l'applicazione concreta delle nuove disposizioni agli allevamenti avvenga, in funzione della dimensione, quattro, cinque o sei anni dopo l'entrata in vigore delle norme operative

europee. Esiste dunque il tempo per costruire procedure semplici, sperimentate e coerenti con l'evoluzione normativa dell'Unione.

Chiediamo pertanto che il decreto:

- non introduca alcun gold-plating nazionale;
- preveda una clausola di riesame tempestivo dopo l'approvazione dell'Omnibus europeo e delle norme operative;
- garantisca l'interoperabilità delle banche dati e il principio secondo cui un'informazione deve essere comunicata una sola volta;
- eviti che i costi dei nuovi sistemi, dei controlli e delle procedure siano trasferiti automaticamente sugli allevatori;
- assicuri il coinvolgimento permanente delle organizzazioni tecniche e professionali del settore.

La sostenibilità non si costruisce contro gli allevatori, ma insieme agli allevatori.

Una norma ambientale efficace deve aiutare l'impresa a migliorare, non limitarsi a moltiplicare gli adempimenti. Deve misurare le prestazioni reali, riconoscere le differenze tra i sistemi produttivi e considerare, accanto alle emissioni, anche il valore economico, sociale e territoriale generato dalla zootecnia.

Dobbiamo inoltre evitare una comunicazione che rappresenti l'allevamento esclusivamente come fonte di inquinamento. È una narrazione incompleta, che indebolisce le imprese, allontana i giovani e non riconosce il contributo degli allevatori alla cura del territorio, alla produzione alimentare e alla vitalità delle comunità rurali.

L'Associazione Italiana Allevatori è pronta a mettere a disposizione competenze, rete territoriale e patrimonio informativo per accompagnare questo percorso.

Chiediamo però che il legislatore garantisca tre condizioni: **nessun costo ingiustificato, nessuna duplicazione burocratica e nessuna assimilazione impropria tra allevamento e industria.**

Tutelare gli allevamenti italiani non significa ridurre l'ambizione ambientale. Significa renderla concretamente realizzabile e, quindi, più efficace.

Grazie.

La Direzione Tecnica

Andrea Bassini